



Tribunale di Bologna

Sezione Lavoro

N. R.G. 120/2024

Il Giudice Onorario Dott Simona Santini, all'esito dell'udienza del 14.03.24, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sulla eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata integrità del contraddittorio, la S.C. ha osservato che, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti. Pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (cfr. Cass. 23 novembre 2021 n.36356, Cass. 9 novembre 2018, n.28766, Cass. 17 gennaio 2017, n.988 e Cass. 5 giugno 2008, n.14914).

Nella specie, la ricorrente chiede di essere inserita nella graduatoria di circolo di personale Ata, proponendo altresì istanza per essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito del Miur,

Si ritiene dunque che vada autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati autorizzando parte ricorrente alla notifica degli atti di causa sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e rinvia per la comparizione delle parti all'udienza del **22.05.24 ore 12,00.**

Si comunichi.

14/03/2024

Il Giudice



Dott Simona Santini

